

TRIBUNALE DI UDINE

R.G. n. 4741/13

- VERBALE DI UDIENZA -

Oggi 14.02.14 sono comparsi: per parte appellante l'avv.; per parte appellata l'avv. Si dà atto che il Giudice designato redige personalmente il verbale in videoscrittura e provvede alla stampa del medesimo su un solo lato dei fogli.

L'avv. (di A) precisa le conclusioni come in atto di appello in principalità ed in subordine chiedere respingersi la domanda attorea di cui al processo di primo grado in quanto infondata; in via ulteriormente subordinata: ridursi la pretesa attorea secondo giustizia.

L'avv. (di B) precisa le conclusioni come formulate in memoria dd. 03.12.13 ed insiste quindi per l'accertamento del credito vantato dall'avv. (B) e la conseguente condanna dell'appellante al suo pagamento oltre alla rifusione delle spese di giudizio.

Il Giudice invita alla discussione orale.

I procuratori delle parti si richiamano ai rispettivi atti.

L'avv. (di A) evidenzia che in atto di appello vi è una seppur stringata contestazione del credito avversario a pag. 2 della narrativa e richiama la sentenza n. 9217/10 delle SSUU.

L'avv. (di B) rileva che nell'atto di appello oltre a non essere stato contestato nel merito il credito dell'avv. (B) non sono nemmeno stati offerti elementi di prova a supporto di tale pretesa.

I procuratori delle parti si rimettono al giudice per la liquidazione delle spese.

All'esito della decisione il giudice si pronuncia, dando lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Udine, dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n° 4741/13 del R.A.C.C. in data 11.09.13, promossa

DA

- **il sig. (A)**, elettivamente domiciliato in Udine, presso e nello studio dell'avv., rappresentato e difeso dall'avv. come da mandato a margine dell'atto di citazione in appello

appellante

CONTRO

- **l'avv. (B)**, elettivamente domiciliata in Monfalcone presso e nello studio dell'avv. che la rappresenta e difende in giudizio come da mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado

appellata

avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 20/13 del Giudice di Pace di Cervignano del Friuli dep. il 06.05.13

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.;

visto l'art. 27 co. 1 lett. d) L. n. 183/11;

OSSERVATO CHE

(A) ha proposto appello avverso la sentenza n. 20/13 del Giudice di Pace di Cervignano del Friuli, allegando che la stessa era stata pronunciata nella propria contumacia.

La sentenza in questione lo condannava al pagamento in favore dell'avv. (B) dell'importo di €. 2.158,79 oltre alle spese di lite.

L'attore sosteneva che la sentenza impugnata era radicalmente nulla, in quanto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli era stato notificato a mezzo posta per compiuta giacenza e la notifica si era perfezionata il 28.03.13.

La prima udienza del processo si era tenuta in data 29.04.13, sicchè difettava il termine minimo a comparire di 45 giorni fissato dal codice di rito.

L'appellante chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la nullità della sentenza di

primo grado e che nelle more fosse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.

La parte appellata sosteneva, invece, che solo il mancato ritiro dell'atto da parte di (A) aveva determinato il mancato rispetto del termine a comparire.

Il Giudice, a scioglimento della riserva presa all'udienza del 14.10.13 (fissata per decidere sull'istanza di sospensione), sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza.

La parte appellata nel merito rimarcava di aver svolto attività professionale in favore di (A), assistendolo stragiudizialmente in una pratica successoria riguardante il decesso della ex moglie nell'agosto 2012.

L'attività del legale era, poi, proseguita fino a novembre 2012, quando il mandato le era stato revocato.

L'avv. (B) aveva allora inviato al cliente la propria parcella di €. 2158,79 ma i solleciti di pagamento non avevano sortito l'effetto sperato, onde si era reso necessario adire le vie giudiziali.

All'udienza del 13.01.14 la parte appellante chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 14.02.14 le parti precisavano le conclusioni e, su invito del giudice, procedevano a discutere oralmente.

All'esito della discussione il giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.

Risulta documentalmente provato che nel giudizio di primo grado l'atto di citazione era nullo, in quanto non rispettoso del termine minimo a comparire del convenuto, dovendosi detto termine computare dall'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio sino al giorno della prima udienza (cfr. Cass. sent. n. 8523/06 "In tema di notificazione dell'atto di citazione a mezzo del servizio postale (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002), ai fini dell'osservanza dei termini a comparire, per "giorno della notificazione", ai sensi dell'art. 163-bis cod. proc. civ., s'intende quello in cui si realizza, non l'effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario")

La citazione in giudizio nulla, per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., in mancanza di costituzione del convenuto, e di sanatoria promossa dal giudice di primo grado ex art. 164, comma 2, cod. proc. civ., è sanata - quanto all'ammissibilità della domanda - dalla interposizione dell'appello da parte del convenuto restato contumace in primo grado; ma tale sanatoria non esclude l'invalidità del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza. Conseguentemente, il giudice di appello deve dichiararla, ma, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario, ai sensi dell'art. 162 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sent. n. 9306/12).

Nel merito la domanda svolta in primo grado dall'avv. (B) risulta fondata e meritevole di accoglimento.

La parte appellante non ha in alcun modo contestato che le prestazioni per le quali l'avv. (B) chiede il pagamento del proprio compenso siano state effettivamente svolte. Certamente non può qualificarsi come specifica contestazione la frase meramente distile "contestando comunque in radice ogni pretesa avversaria".

L'appellante non ha eccepito un incompleto o inesatto adempimento di tali prestazioni, né ha contestato il corretto uso dei parametri all'epoca vigenti per la loro quantificazione.

Né in citazione, né nella prima udienza la parte appellante ha formulato alcuna istanza istruttoria ed anzi ha espressamente richiesto che fosse subito fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e ciò benché, con l'ordinanza del 14.10.13, fosse stato espressamente chiarito che in ogni caso la causa non avrebbe potuto essere rimessa davanti al Giudice di Pace e che si sarebbe dovuto procedere alla rinnovazione degli atti del giudizio di primo grado.

Dal canto suo l'avv. (B) ha documentalmente provato l'attività professionale prestata in favore di (A), in relazione alla quale il compenso richiesto appare effettivamente congruo, tenuto conto delle tariffe professionali all'epoca vigenti ed in assenza di specifiche contestazioni della parte appellante.

Solo all'udienza di precisazione delle conclusioni l'appellante ha svolto domande

in via subordinata dirette ad ottenere il rigetto nel merito della pretesa creditoria avversaria ovvero la sua riduzione.

Si tratta di domande tardivamente avanzate e quindi non ammissibili.

Ne discende che essendo provato il corretto adempimento del contratto d'opera professionale da parte del legale odierno appellato e non avendo la parte appellante provato di aver a propria volta adempiuto il contratto versando il corrispettivo richiesto, (A) deve essere condannato al pagamento in favore di (B) dell'importo di €. 2.158,79 oltre agli interessi legali dal 02.01.13 (data della formale messa in mora, v. doc. 8) sino all'effettivo saldo.

Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza, e vanno, pertanto, integralmente poste a carico dell'appellante.

Per la quantificazione delle stesse occorre fare riferimento al D.M. n. 140/12 senza alcuno scostamento rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento per ciascuna fase, attesa la ordinaria complessità delle questioni affrontate.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) in accoglimento dell'appello, dichiara nulla la sentenza n. 20/13 del Giudice di Pace di Cervignano del Friuli dep. il 06.05.13 e di tutti gli atti di quel giudizio;
- 2) condanna (A) al pagamento in favore di (B) dell'importo di €. 2.158,79 oltre agli interessi legali dal 02.01.13 sino all'effettivo saldo;
- 3) condanna (A) all'integrale rifusione delle spese del presente grado di giudizio sostenute da (B), spese che liquida in complessivi €. 2100,00 oltre Iva e CPA.

Così deciso in Udine, il 14.02.14

Il Giudice

- Dott.ssa Ilaria Chiarelli -